



Comune di Siena

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 18-02-2014 N°74

OGGETTO: Concessione della gestione del galoppatoio di Pian delle Fornaci - Determinazioni

Presenti:

- PAOLO MAZZINI
- MAURO BALANI
- SONIA PALLAI
- FULVIO MANCUSO
- LEONARDO TAFANI
- ANNA FERRETTI
- MASSIMO VEDOVELLI

Assenti:

- TIZIANA TARQUINI
- STEFANO MAGGI

Presidente della seduta:

Partecipa Il Vice Segretario Generale:

- BRUNO VALENTINI

- Lorella Cateni

N° 74 - Seduta del 18-02-2014

OGGETTO: Concessione della gestione del galoppatoio di Pian delle Fornaci - Determinazioni

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che in loc. Pian delle Fornaci è stato realizzato a suo tempo un impianto ippico, che recentemente è stato oggetto di interventi di adeguamento conservativi e manutentivi;
- che detto impianto, per le sue caratteristiche tecnico-strutturali, è idoneo alle attività di allenamento al galoppo ed agonistiche non ufficiali, con esclusione delle corse di calendario ufficiale redatto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), per le quali non è omologato;
- che, nelle more della definizione di opportune modalità di gestione, dall'agosto 2013 ad oggi, una parziale e limitata apertura dell'impianto al pubblico per lo svolgimento degli allenamenti di cavalli è stata garantita da personale dipendente dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle deliberazioni GC n.91 del 1/8/2013, n. 151 del 12/9/2013, n.169 del 26/9/2013;

Considerato:

- che l'Amministrazione Comunale, per carenza di risorse tecniche e specialistiche, nonché di profili professionali adeguati e necessari, non è ad oggi in grado di gestire efficacemente in amministrazione diretta il succitato impianto nella sua complessità;
- che inoltre, per la nota situazione di carenza di risorse finanziarie pubbliche, non è nella possibilità di assicurare i costanti interventi manutentivi e di adeguamento funzionale di cui l'impianto necessita, non solo al fine di garantire il funzionamento dello stesso, ma anche per conservarne le citate caratteristiche tecnico-funzionali ed impedirne un irreversibile degrado;
- che, tuttavia è interesse primario dell'Amministrazione sfruttare interamente l'impianto per le sue potenzialità, garantendo nel contempo l'interesse dei proprietari dei cavalli a fruire pienamente dell'unico impianto cittadino che consente allenamenti a galoppo e quello dell'intera comunità ad impedire il deterioramento dell'opera, realizzata con risorse pubbliche, per mancato utilizzo ed abbandono;

Dato atto:

- che per le caratteristiche tecnico strutturali dell'impianto, lo stesso non può, ad oggi, essere qualificato come ippodromo, non potendo ospitare corse di calendario ufficiale MIPAAF con i servizi collegati (premi per i vincitori, totalizzatore delle scommesse, strutture e servizi specifici per il pubblico) e pertanto, ai fini della sua gestione, non risulta applicabile la disciplina approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 223 del 18/05/2005;
- che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario ed opportuno garantire la gestione del galoppatoio di Pian delle Fornaci ricorrendo all'istituto della concessione previsto e disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs 163/06 (CPV 9261000-0 "servizi di gestione impianti

sportivi” – categoria 26 dell’allegato IIB del D.lgs 163/2006);

- che, inoltre, al fine di garantire un equilibrio economico e finanziario dell’operazione, la stessa Amministrazione ritiene congruo fissare in anni 8 (otto) la durata del periodo concessorio ed in €. 48.000,00 il canone complessivo minimo dovuto dal concessionario;
- che sulla base di quanto sopra, il competente Ufficio Sport e Cinema, di concerto con il Servizio Gare e Appalti, ha predisposto apposito capitolato d’oneri per l’affidamento in concessione della gestione del galoppatoio in oggetto per un periodo di anni 8 e per il canone minimo di complessivi €. 48.000,00;

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere in merito all’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 163/2006, del servizio di gestione del galoppatoio di Pian delle Fornaci, alle condizioni di cui al suddetto capitolato, a mezzo di procedura negoziata preceduta da avviso pubblico da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati all’art. 6 del capitolato medesimo;

Visto il D.Lgs.163/2006;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del citato D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di approvare l’affidamento in concessione del galoppatoio di Pian delle Fornaci per un periodo di 8 anni alle condizioni di cui al Capitolato d’Oneri che allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale si approva;
2. di dare atto che l’affidamento avverrà a mezzo di procedura negoziata preceduta da avviso pubblico con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base degli elementi indicati all’art. 6 dell’allegato capitolato;
3. di inviare il presente atto alla Direzione Risorse per gli adempimenti di competenza.

Inoltre, con votazione separata,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 18/02/2014

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL GALOPPATOIO COMUNALE DI PIAN DELLE FORNACI**

Allegati:

A) – planimetrie

All. A/1 – Tav. 1 – Inquadramento territoriale

All. A/2 – Tav. 2 – Planimetria delle piste

All. A/3 – Tav. 3 – Planimetrie e prospetti degli edifici Direzione e Presidio Sanitario

All. A/4 – Tav. 4 – Planimetrie e prospetti box

B) – modalità trattamento stallatico

CAPO I - CARATTERISTICHE GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Capitolato disciplina la concessione della gestione, con le modalità indicate nel medesimo, nonché "nell'offerta tecnica" presentata dal concessionario in sede di gara, del galoppatoio comunale di Pian delle Fornaci sito in S.S. 73 PONENTE, loc. Pian delle Fornaci nel Comune di Siena (CPV 9261000-0 "*servizi di gestione impianti sportivi*").
2. Ai fini della prestazione del servizio di cui sopra sarà attribuita al concessionario la gestione degli edifici e delle aree descritti all'art. 4 e nelle allegate planimetrie (lett.A), che costituiscono parte integrante del presente capitolato.
3. Il concessionario è tenuto a realizzare, a propria cura e spese, le opere di adeguamento tecnico funzionale dell'impianto offerte in sede di gara, quelle strettamente strumentali alla sua gestione, nonché a conservare in buono stato manutentivo l'impianto medesimo secondo quanto stabilito al successivo art. 18.
4. Le opere di adeguamento funzionale dell'impianto e di manutenzione dello stesso, una volta realizzate, entreranno a far parte, a titolo gratuito, del patrimonio immobiliare dell'Ente concedente.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà la durata di 8 (otto) anni decorrenti dalla data della consegna dell'immobile da effettuarsi, salvi casi di urgenza, dopo la stipula del relativo contratto.
2. L'eventuale permanenza del concessionario nell'impianto oltre la suddetta scadenza è considerata occupazione senza titolo.
3. Al termine dei succitati anni, o comunque al termine del rapporto concessorio, il concessionario dovrà restituire l'impianto, comprensivo delle opere strutturali e di tutti i beni immobili, eventualmente realizzati, che entreranno, a titolo gratuito, a far parte del patrimonio immobiliare dell'Ente concedente.
4. Il Comune di Siena si riserva l'insindacabile facoltà di recedere, in ogni momento, dal contratto di concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, nonché ed in particolare di risolvere unilateralmente il contratto per gli inadempimenti dell'affidatario indicati all'art. 28 comma 1 let. c).

ART. 3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Il gestore, a fronte degli obblighi assunti con il presente capitolato e con la propria proposta, non ha diritto al pagamento di alcun corrispettivo: l'attività si intende infatti interamente e autonomamente finanziata con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento da parte dell'utenza del corrispettivo per l'erogazione dei servizi. La concessione non determinerà pertanto alcun onere economico a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Il gestore è tenuto al pagamento del canone offerto in sede di gara. Detto canone non potrà essere inferiore a quello stimato come minimo dalla competente Direzione comunale e pari a complessivi €. 48000,00 oltre IVA.
3. Il canone annuo verrà corrisposto al termine di ogni anno di gestione, con le seguenti modalità:
 - ▲ € 1000,00 oltre IVA per il primo anno di gestione;
 - ▲ € 3000,00 oltre IVA per il secondo anno di gestione;
 - ▲ la somma residua, in rate di pari importo per ogni successivo anno di gestione.
4. Il canone di concessione, come sopra determinato, sarà aggiornato automaticamente ogni anno, senza necessità di apposita richiesta scritta, nella misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell'anno precedente (sulla base della variazione del mese di Aprile), ai sensi della legge 392/1978.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

1. Il galoppatoio comunale di Pian delle Fornaci è composto dai seguenti edifici, pertinenze ed attrezzature:
 - pista di galoppo principale;
 - pista di allenamento;
 - n° 1 edificio in legno ad uso box cavalli residenti per complessivi 20 box;
 - n° 1 edificio in legno ad uso box cavalli in transito per complessivi 13 box;
 - n° 1 edificio in legno ad uso box cavalli in transito per complessivi 11 box;
 - n° 1 edificio in legno ad uso box cavalli in transito per complessivi 4 box;
 - n° 1 edificio ad uso presidio veterinario con 2 box antidoping;
 - n° 1 manufatto in legno ad uso insellaggio;
 - n° 1 edificio adibito a ufficio segreteria, regia, spogliatoi fantini e amazzoni, sala bilancia, servizi igienici;
 - n° 1 manufatto coperto in cemento ad uso deposito paglia/fieno
 - n° 1 serie di gabbie di partenza;
 - n° 1 trattore per la manutenzione della pista;
 - n° 1 decespugliatore;
 - aree verdi circostanti la pista con scarpate comprese nella recinzione metallica;
2. E' inoltre presente nell'impianto un pozzo artesiano che potrà essere utilizzato per l'irrigazione della pista, mentre per gli usi civili dovranno essere attivate dal concessionario le relative utenze. Anche tutte le altre utenze dovranno essere attivate dal concessionario a propria cura e spese.
3. Nella struttura possono essere praticati allenamenti e corse non ufficiali di cavalli al galoppo (salva eventuale futura omologazione); possono essere praticate manifestazioni non direttamente attinenti l'attività ippica, purché previamente autorizzate dal Comune di Siena; non è inoltre consentita l'organizzazione di manifestazioni a carattere politico.

CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Si provvederà all'affidamento della concessione a mezzo di procedura negoziata preceduta da avviso pubblico alla quale potranno partecipare le imprese, società e consorzi indicati all'art. 34 del D.lgs 163/2006, anche temporaneamente raggruppati, purchè iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoghe a quella oggetto di concessione (gestione di centri ippici di allenamento e/o allevamento di cavalli, di centri e scuole di equitazione, gestione di ippodromi e organizzazione di corse di cavalli ecc.), ed in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Ai fini della partecipazione alla gara ciascun concorrente dovrà inoltre obbligatoriamente aver preso visione dell'impianto oggetto di concessione. Per effettuare il sopralluogo la ditta dovrà prendere accordi con il competente personale della Direzione Affari Generali –Ufficio Sport e Cinema. Sarà cura dell'ufficio rilasciare il certificato di avvenuto sopralluogo, che dovrà essere allegato all'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

ART. 6 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

1. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutabile in base agli elementi di seguito indicati:

A	Proposta gestionale e relativo piano economico-finanziario	Massimo punti	35
B	Migliorie e relativo cronoprogramma	Massimo punti	35
C	Prezzo	Massimo punti	30
	TOTALE	Massimo punti	100

Con riferimento agli elementi di cui al comma 1 lett. A (**Proposta gestionale e relativo piano economico-finanziario**) e B (**Migliorie e relativo cronoprogramma**) l'attribuzione dei punteggi avverrà con le seguenti modalità: verrà motivatamente attribuito da ciascun componente della commissione un coefficiente variabile da 0 a 1 calcolato mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida riportate nell'allegato G del D.P.R. n. 207/2010; il prodotto della media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile determinerà il punteggio conseguito dai singoli concorrenti per i suddetti elementi di valutazione.

Ai fini della valutazione dell'elemento A la commissione di gara valuterà la corretta e funzionale gestione dell'impianto proposta, avendo particolare riguardo ai seguenti sotto elementi ai quali per i quali sono riservati i punteggi a fianco indicati:

- completezza ed articolazione del progetto gestionale (attività, eventi, orari, stagionalità, personale, ecc. piano di manutenzione ordinaria e di pulizia dell'impianto) punti max 15;
- sostenibilità economica e finanziaria del progetto (anche con riferimento al grado di autonomia operativa ed economica del concessionario) punti max 15;
- garanzia di apertura a tutti i cittadini e di imparzialità nell'utilizzo punti max 5;

Ai fini della valutazione dell'elemento B la Commissione di gara valuterà la rilevanza tecnica e finanziaria delle miglitorie proposte e ritenute utili e la tempestiva di esecuzione delle stesse.

Con riferimento all'elemento di cui al comma 1 lettera C (Prezzo) l'attribuzione del punteggio avverrà moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per il relativo coefficiente così determinato:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

R_a = rialzo sul canone offerto dal concorrente

R_{max} = rialzo massimo sul canone offerto in sede di gara

2. Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'elemento A e B (**Offerta tecnica**) e C (**Prezzo**).
3. L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

ART. 7 - CONTENUTO DELL'OFFERTA

1. Ai fini dell'aggiudicazione la ditta partecipante alla gara dovrà rimettere la seguente documentazione sottoscritta da un legale rappresentante del concorrente singolo o di tutti quelli temporaneamente raggruppati nel caso di RTI:
 - **proposta gestionale**, che evidenzi e precisi il piano gestionale proposto, precisando i contenuti tecnici e metodologici di gestione e le attività specifiche che, fermo restando l'assolvimento degli obblighi previsti nel presente capitolato, saranno poste in essere per la corretta e funzionale gestione dell'impianto, il piano di manutenzione e pulizia, nonché tutto quanto ritenuto utile e necessario ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'elemento A;
 - **piano economico-finanziario**, articolato sull'intero periodo di vigenza dell'affidamento. Dal piano finanziario dovrà chiaramente desumersi il grado di autonomia economica ed operativa del concessionario. Dovranno in particolare essere chiaramente dettagliati i costi a carico della gestione per la totalità delle funzioni necessarie all'operatività dell'impianto; spese per il personale addetto, i consumi per utenze, e tutto quanto occorrente; le entrate di ogni genere previste, l'ammortamento degli investimenti eventualmente proposti in sede di miglitoria.
 - **piano delle miglitorie** comprendente a solo titolo d'esempio, l'implementazione e/o sostituzione, a cura e spese del soggetto concorrente, delle attrezzature e degli arredi esistenti (o parte di essi) e la realizzazione, sempre a cura e spese del soggetto concorrente di opere strutturali modificative e/o aggiuntive, di lavori di miglitoria o adeguamento ecc.. Al termine della concessione i beni immobili aggiuntivi realizzati resteranno di proprietà del comune. Il piano delle miglitorie dovrà essere corredato dagli importi previsti per ogni singolo intervento nonché da uno specifico cronoprogramma degli stessi.
Si precisa che in caso in cui il concessionario abbia offerto quale miglitoria interventi di natura edilizia gli stessi dovranno essere obbligatoriamente realizzati dal concessionario nel rispetto delle norme pubblicistiche richiamate all'art. 32 del D.Lgs 163/2006.
 - **offerta economica** contenete l'indicazione del rialzo sul canone posto a base di gara che il concorrente si impegna a corrispondere all'Amministrazione comunale, espresso sia in cifre che in lettere.

CAPO III - CONTRATTO DI CONCESSIONE

ART. 8 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare apposito contratto di concessione.
2. Un rappresentante della ditta è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima provando la propria legittimazione ed identità.
3. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa nuovamente, con lettera raccomandata, il giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria prestata in sede di gara.

ART. 9 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - a. il presente capitolato d'Oneri, con i relativi allegati;
 - b. l'offerta tecnica per la gestione presentata dal concessionario in sede di gara (proposta progettuale e piano economico);
 - c. il piano delle migliorie, con il relativo cronoprogramma;
 - d. il provvedimento di aggiudicazione.

ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ed in particolare dell'obbligo di ripristino previsto all'art. 25 nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari all'importo contrattuale definito in sede di gara.
2. La cauzione definitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, che prevedano espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al concessionario.
3. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

4. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale.
5. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al concessionario soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAFFIDAMENTO

1. Non è consentita né la cessione del contratto né di subaffidamento totale o parziale della gestione dell'impianto in oggetto, pena la risoluzione immediata del contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese eventualmente sostenute dal Comune di Siena.

CAPO IV - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 13 - INIZIO DELL'ESECUZIONE – ADEMPIMENTI DI SPETTANZA DEL CONCESSIONARIO

1. L'esecuzione del contratto avrà inizio con la consegna dell'impianto, delle strutture e degli arredi che avverrà anche nelle more della stipula dello stesso, previa costituzione della cauzione di cui all'art 11.

ART. 14 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario dovrà gestire l'impianto nel modo più idoneo e funzionale allo svolgimento delle attività ippiche ed all'afflusso del pubblico, provvedendo alla gestione dei servizi di scuderia ed a tutte le attività inerenti il funzionamento del galoppatoio.
2. Il concessionario, con l'assunzione della responsabilità della manutenzione ordinaria e periodica e della gestione degli impianti, si assume gli oneri previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché l'obbligo dell'effettuazione delle verifiche periodiche di legge previste dal DPR 462/01 (impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche).
3. Il concessionario, a propria cura e spese, dovrà garantire il rispetto della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e del DPR 26.08.93, n. 412; in particolare dovrà adempiere quanto previsto all'art. 11 del DPR 412/93 in relazione all'esercizio e manutenzione degli impianti termici e i relativi controlli.
4. Il concessionario si impegna a gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato e dotato della formazione prescritta dalla vigente normativa, ovvero alle disposizioni particolari degli Enti preposti ai controlli; in particolare per gli impianti elettrici e di illuminazione con riferimento alle norme CEI 64/8/7 punto 752 (verifiche e prescrizioni d'esercizio), nonché D.M. 37/2008.

5. Il concessionario ha l'obbligo e l'onere di presentare entro il 30 novembre agli uffici competenti del Comune di Siena, una relazione sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti tecnologici. La relazione dovrà riportare indicazioni sullo stato di manutenzione generale, date e risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, oltre all'attestazione dell'osservanza delle normative relative alla gestione della sicurezza.
6. In caso di accertato pericolo per l'incolumità delle persone il concessionario provvederà immediatamente a propria cura e spese ai necessari transennamenti e/o provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione all'Amministrazione fino alla rimozione del pericolo.
7. Il concessionario, nella conduzione dell'impianto, dovrà in particolare osservare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 CC 1° comma n° 1 e dovrà correttamente e puntualmente garantire l'attività dell'impianto, adempiendo, tra l'altro, ai seguenti obblighi:
 - apertura, chiusura, sorveglianza dell'impianto durante le attività, custodia delle chiavi, dei beni e delle attrezzature, controllo e gestione degli ingressi e delle aree riservate a particolari categorie (tale mansione comporta anche l'impedire l'accesso a persone non autorizzate e l'uso improprio delle attrezzature);
 - direzione dell'impianto con nomina di un responsabile da comunicare all'inizio della gestione;
 - svolgimento del programma di attività presentato in sede di offerta;
 - controllo del possesso dei prescritti titoli autorizzativi alla monta di chiunque chieda di accedere alla pista;
 - controllo della documentazione obbligatoria ;
 - riscossione delle quote d'uso a carico dell'utenza;
 - allestimento delle piste sia in occasione di allenamenti che di gare o manifestazioni sportive;
 - osservanza, per tutta la vigenza del contratto, della normativa in materia di sicurezza, sia in materia di previsione incendi, di primo soccorso e di "emergenza" in generale;
 - tenuta in perfetta efficienza, con reintegro scorte di medicinali di consumo per apparati e altre attrezzature di pronto soccorso;
 - pulizie giornaliere e periodiche con prodotti specifici a carico del gestore;
 - conduzione, manutenzione e controlli igienico - sanitari;
 - controllo della sicurezza e segnalazione guasti al competente servizio comunale, attivazione e coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire danni alle persone o al patrimonio;
 - pulizia, manutenzione ordinaria, taglio ed irrigazione dei tappeti erbosi adiacenti l'impianto; l'Amministrazione compartecipa a detta attività garantendo quattro tagli periodici annuali di tutti i manti erbosi;
 - imbiancature periodiche, verniciature delle parti in ferro;
 - manutenzione e revisione periodica obbligatoria del trattore in dotazione dell'impianto;
 - ricarica periodica del materiale sabbioso del manto della pista;
 - altre prestazioni urgenti collegate ad eventi imprevedibili e finalizzate al corretto utilizzo dell'impianto e alla continuità delle attività svolte nel medesimo;
 - tenuta della contabilità delle entrate e delle spese, con obbligo di sottoporla ad ogni richiesta di controllo da parte del Comune di Siena;
 - segnalazione all'ufficio comunale competente di ogni e qualsiasi problematica venutasi a creare in corso di vigenza della concessione.
- Riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico sanitari con rinnovi e sostituzioni dei

- componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie a mantenerli in efficienza;
- Riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, e delle opere in ferro e in legno esistenti;
 - Piccole riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese additive, degli intonaci e rivestimenti murali;
 - Piccole riparazioni dei rivestimenti e pavimenti garantendo una costante analisi e un immediata informazione al Comune di Siena degli eventuali distacchi;
 - Riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
 - Sostituzione di ogni tipo di vetro danneggiato;
 - Piccole riparazioni delle opere in lattoneria;
 - Verniciature periodiche e riparazioni delle ringhiere e corrimani;
 - controllo dell'efficienza degli scarichi a pavimento (assenza di ristagni d'acqua, in particolare per le docce);
 - controllo dell'efficienza delle lampade e dello stato dei corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi ect.) e loro sostituzione;
 - regolazione dell'intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività;
 - controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione interruttori, stato dei fusibili ect.), per accertare lo stato di sicurezza e protezione delle apparecchiature.
 - Pulizia settimanale delle aree verdi adiacenti la struttura principale e gli spogliatoi fino alla recinzione metallica che delimita l'area.

8. Sono inoltre a carico del concessionario i seguenti oneri:

- gli allacciamenti ed i consumi di acqua per usi civili, energia elettrica, telefono ed ogni altra utenza, i combustibili vari, il sale per l'impianto di addolcimento acque se presente, e tutte le altre spese di servizio necessarie per la gestione;
- la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici, compreso il controllo annuale delle caldaie per il riscaldamento ed in generale la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnici elettrici, meccanici, diffusione audio e speciali esistenti nell'impianto oggetto del presente affidamento la loro manutenzione periodica e di pronto intervento nonché quella programmata, la pulizia delle apparecchiature e dei locali tecnici interessati, nonché l'assistenza necessaria allo svolgimento delle manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione;
- la manutenzione ordinaria dei box e delle altre strutture presenti nell'impianto;
- tutti gli oneri di smaltimento rifiuti con le modalità previste per ogni categoria dalle vigenti normative; lo stallatico dovrà essere trattato con le modalità di cui all'allegato B al presente atto e comunque secondo la vigente normativa in materia;
- servizio di accudienza tecnica per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e l'assunzione della responsabilità in qualità di "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. n. 412/93 e successive modifiche.
- Il concessionario è tenuto a nominare un responsabile per le condizioni igienico – sanitarie dell'impianto, il cui nominativo sarà comunicato al Comune di Siena in sede di stipula del contratto. Il responsabile igienico – sanitario svolge tutti i controlli necessari sulle modalità delle operazioni di pulizia e sanificazione. Il Comune di Siena farà riferimento a questa figura per ogni questione riguardante le condizioni igienico – sanitarie dell'impianto.

ART. 15 - REGOLAMENTO D'USO

1. Entro sessanta giorni dalla data del verbale di consegna il concessionario dovrà elaborare e sottoporre al Comune di Siena una bozza di regolamento interno per l'uso dell'impianto e l'accesso ai servizi erogati.
2. Il regolamento, fermo quanto già contenuto nell'offerta tecnica rimessa in sede di gara, dovrà fra l'altro normare le seguenti materie:
 - Elenco dei servizi erogati dal concessionario;
 - importi dei corrispettivi per i servizi erogati dal concessionario;
 - procedure di richiesta dei servizi;
 - procedure e scadenze di pagamento per i servizi erogati;
 - modalità e orari di accesso di operatori, animali, pubblico e veicoli;
 - modalità di assegnazione dei box;
 - regole per l'uso dei box;
 - regole per l'accesso e l'uso delle piste;
 - sistema sanzionatorio;
 - ogni altra materia legata all'attività pratica quotidiana dell'impianto.
3. Il regolamento sarà esecutivo solo successivamente all' approvazione da parte del Comune di Siena.

ART. 16 - PIANO DELL' EMERGENZA – DISPOSITIVI ANTINCENDIO

1. Compete al concessionario l'osservanza delle prescrizioni di cui al piano di emergenza allegato al presente atto, in particolare in occasione di manifestazioni, gare, eventi per i quali sia previsto l'afflusso di pubblico.
2. In particolare il concessionario, in occasione di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, dovrà porre in servizio il personale necessario, dotato della necessaria formazione antincendio (rischio medio) e primo soccorso (attestato corso ai sensi del dm 388/2003) in ossequio alla vigente normativa di riferimento.
3. Compete inoltre al concessionario la manutenzione ordinaria dei dispositivi antincendio, ed in particolare.
 - La revisione periodica obbligatoria degli estintori;
 - La revisione periodica obbligatoria delle porte tagliafuoco e maniglioni antipanico ove presenti;
 - la sostituzione della segnaletica per l'emergenza ove deteriorata, asportata o distrutta;

ART. 17 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI SIENA

1. Rimangono a carico del Comune di Siena:
 - la manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature;
 - il taglio dell'erba quattro volte all'anno;
 - l'acquisto del materiale per il rinnovo della piantumazione delle aree verdi circostanti la struttura se necessario, esclusa la distribuzione sul terreno medesimo e la posa a dimora delle piante.
2. Compete altresì al Comune di Siena la produzione di tutta la documentazione autorizzativa iniziale e di agibilità dell'impianto medesimo.

ART. 18 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MIGLIORIA

1. L'impianto verrà consegnato al concessionario, nello stato di fatto in cui lo stesso si trova, con apposito verbale.
2. Il concessionario realizzerà, a propria cura e spese le opere di adeguamento tecnico funzionale dell'impianto offerte in sede di gara, quelle strettamente strumentali alla sua gestione, nonché i lavori necessari a conservare in buono stato manutentivo l'impianto medesimo.
3. Con l'eccezione di quelli previsti al comma precedente restano a carico del Comune gli interventi di straordinaria manutenzione.
4. Per gli interventi edilizi di sua competenza il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione, ai fini del necessario nulla osta, gli elaborati progettuali sviluppati a livello esecutivo, redatti da professionista in possesso di adeguata professionalità.
5. Il concessionario è altresì tenuto a provvedere alla realizzazione delle opere nel rispetto delle norme pubblicistiche richiamate all'art. 32 del D.Lgs 163/2006.
6. Le opere di adeguamento dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto assentito dall'Amministrazione e dovranno essere terminate nel rispetto della tempistica concordata con l'Amministrazione
7. L'esecuzione delle opere nel rispetto di quanto sopra specificato sarà oggetto di verifica, in corso d'opera e a conclusione dei lavori, da parte dei competenti uffici comunali, che in caso di inadempimenti o inosservanza delle suddette prescrizioni, si riservano l'insindacabile facoltà di revocare la concessione.

ART. 19 – RENDICONTI E RELAZIONE ANNUALE

1. Al termine di ogni annata sportiva, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo il concessionario rimetterà al Comune di Siena una relazione tecnico-sportiva corredata da un rendiconto economico concernente l'attività svolta nell'impianto; detta relazione dovrà in particolare e nel dettaglio evidenziare, con riferimento all'offerta rimessa, lo stato di attuazione della proposta, il permanere dell'equilibrio economico-finanziario, l'attuazione delle migliorie nel rispetto della tempistica offerta.
2. Il Comune di Siena si riserva la facoltà di produrre e inviare un'apposita scheda preformata nella quale dovranno essere inseriti i dati richiesti.
3. Il Comune di Siena si riserva di chiedere ed acquisire dati disaggregati riguardanti la gestione sportiva e economica; il concessionario ha l'obbligo di fornire tali dati in tempi ragionevoli.
4. Il comune si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione se, a seguito di verifica annuale, accerta la mancata attuazione delle migliorie proposte secondo il cronoprogramma presentato senza giustificato motivo.

ART. 20 - RISERVA A FAVORE DEL COMUNE DI SIENA

1. E' comunque riservato al Comune di Siena il diritto di far uso dell'impianto per manifestazioni o altri usi dandone specifico preavviso di quindici (15) giorni; con esclusione dei box già concessi in uso; per tali utilizzazioni, nel limite di trenta giornate l'anno, l'uso dell'impianto da parte dell'Ente proprietario avverrà a titolo gratuito.
2. Per le utilizzazioni di cui al comma precedente il concessionario dovrà garantire il funzionamento dei servizi richiesti con proprio personale, senza alcun onere per il Comune di Siena.

ART. 21 - ISPEZIONI

1. Al fine di verificare lo stato di conservazione, di manutenzione e di pulizia dell'impianto, ed in genere al fine di controllare il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente capitolato, il Comune di Siena conserverà facoltà d'ispezione in qualsiasi momento tramite i propri funzionari.

ART. 22 - INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

1. Al concessionario competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all'interno dell'impianto, rispetto alla quale determina autonomamente i relativi corrispettivi e sostiene altresì ogni eventuale costo di allestimento.
2. Il concessionario, ai fini di cui sopra, dovrà tuttavia presentare un progetto da sottoporre all'approvazione dei competenti organi comunali. Il progetto dovrà comprendere tra l'altro l'indicazione dei corrispettivi richiesti.
3. Il concessionario sarà comunque tenuto all'osservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Siena, pena la decadenza dal diritto di disporre degli spazi.
4. In caso di cessione dei diritti pubblicitari ad agenzia specializzata, il relativo contratto dovrà avere scadenza coincidente a quella del contratto di affidamento.
5. E' fatto salvo in ogni caso il pagamento delle imposte dovute per legge.
6. Il Comune di Siena si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o che a proprio insindacabile parere contrasti con la sensibilità comune.
7. E' parimenti vietata la pubblicità elettorale o comunque di partiti o formazioni politiche.
8. Le entrate così realizzate dovranno essere menzionate nel rendiconto annuale di cui al precedente art. 19.

ART. 23 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale in ordine alla materia oggetto del contratto.

2. E' tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto e in particolare:
- nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente concessione, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il contratto. I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
 - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
 - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi
 - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
 - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
 - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
 - fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
3. Il concessionario, relativamente alla gestione dell'emergenza e dell'antincendio negli impianti sportivi, è altresì tenuto al rispetto delle norme definite nel D.M. 18.3.1996 come modificato dal D.M. 6.6.2005.
4. L'affidatario deve certificare, prima dell'inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta del Comune, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
5. Nelle ipotesi di mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo accertata dalla Stazione appaltante è facoltà della stessa di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

ART. 24 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'

1. Ove si rendessero necessari interventi di straordinaria manutenzione delle strutture e/o impianti ascrivibili alla competenza del Comune di Siena, il concessionario è tenuto a darne tempestivo avviso al Comune medesimo.
2. In caso di interventi potenzialmente pregiudizievoli della continuità delle attività programmate, l'Amministrazione procederà con provvedimento d'urgenza.

ART. 25 - DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE ATTREZZATURE

1. Al momento della consegna sarà redatto apposito inventario delle strutture ed attrezzature di proprietà comunale presenti nell'impianto e redatto apposito verbale di consegna.
2. Il concessionario si impegna a custodirle con cura ed a riconsegnarle al Comune di Siena, alla scadenza del contratto, nello stato in cui si trovano, fatta salva la normale usura.
3. Il concessionario assume di fronte al Comune di Siena la piena responsabilità patrimoniale e degli eventuali danni arrecati, anche da terzi utenti autorizzati, alle strutture ed attrezzature presenti nell'impianto, nel corso delle attività svolte, e si obbliga a rispondere dei suddetti danni, nonché a far eseguire a proprie spese i lavori di ripristino necessari.
4. Ove il concessionario non provveda, il Comune di Siena procederà addebitando le relative spese alla società medesima o trattenendole dalla cauzione.

ART. 26 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI

1. Il concessionario con il presente atto esonera il Comune di Siena da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone e alle cose o infortuni che a terzi dovessero derivare in relazione alle attività praticate all'interno dell'impianto.
2. Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nel corso della gestione derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.
3. Il concessionario, pertanto, dovrà presentare, prima dell'inizio della gestione, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, polizza assicurativa R.C.T. stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:
 - l'aggiudicatario quale contraente
 - l'indicazione esplicita dell'attività assicurata, coincidente con l'attività affidata;
 - un massimale non inferiore € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila).

ART. 27 – INADEMPIMENTI E DIFFIDE

1. Nelle ipotesi in cui a seguito delle ispezioni di cui all'art. 21 si accertino inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti, salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione può richiedere prestazioni di pronto intervento e di servizio straordinario.
2. Ai fini di cui al comma precedente, gli incaricati delle ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per la prosecuzione della gestione.
3. Le ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del concessionario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
4. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario dal responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.
5. Il concessionario che durante la gestione dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami.
6. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.

CAPO IV - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 28 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a. quando il Comune ed il concessionario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; il gestore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte del concessionario per causa ad esso non imputabile; il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva
 - c. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, incongruità rilevanti rispetto al piano di gestione, al piano finanziario e al piano delle migliori presentati in sede di gara, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
 - d. per ricorso al subaffidamento della gestione: il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - e. mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
 - f. mutamento della natura giuridica e/o dell'attività dell'aggiudicatario, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con il medesimo, l'aggiudicatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - g. ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'aggiudicatario di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'aggiudicatario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - h. per fallimento d'impresa;
 - i. Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

2. Il Comune di Siena si riserva inoltre di valutare e decidere l'immediata risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:
 - j. accertata somministrazione da parte di dirigenti, tecnici, dipendenti o medici direttamente riconducibili al concessionario, verso fantini e/o animali di prodotti o procedimenti diretti ad alterare la prestazione psico fisica, ivi compreso l'uso al fine di alterare la prestazione di principi regolarmente inseriti nelle farmacopee ma concepiti per la cura di specifiche affezioni;
 - k. reiterata inosservanza da parte di dirigenti, tecnici, dipendenti o medici direttamente riconducibili al concessionario delle normative statali e regionali concernenti la tutela della salute dei fantini e animali, con particolare riguardo all'acquisizione delle certificazioni o patenti di idoneità alla monta, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria
 - l. gravi e reiterati episodi di comportamento antisportivo e/o violento, nonché di vandalismo nei confronti di oggetti, strutture, attrezzature o mezzi di trasporto da parte di dirigenti, tecnici, dipendenti o medici direttamente riconducibili al concessionario nell'ambito delle attività programmate, anche al di fuori dell'impianto oggetto del presente affidamento, sanzionati in via definitiva dalle competenti autorità;
 - m. abusiva posa in opera all'interno delle aree oggetto del presente affidamento di manufatti non autorizzati quali capanni, magazzini, ripostigli comunque realizzati e destinati, salva ogni altra azione a tutela.
3. In tutti i casi sopra elencati (da j. a m.) il Comune incamera la cauzione definitiva, salvo il risarcimento danni riscontrati.
4. In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire gli eventuali danni derivati agli utenti per le manifestazioni già programmate.

Art. 29 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati al concessionario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'aggiudicatario nel domicilio legale indicato in contratto.
3. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento agli obblighi di cui al presente capitolato l'Amministrazione, qualora ciò sia possibile, intimerà per iscritto al concessionario di adempiere entro un congruo termine. Qualora lo stesso non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Art. 30 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c) ed e), e comma 2 dell'articolo 29 il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente della concessione, in danno del concessionario inadempiente.
2. L'affidamento avviene a procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
3. L'affidamento a terzi viene notificato al concessionario inadempiente nelle forme prescritte

dall'articolo precedente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

4. Al concessionario inadempiente sono addebitate le spese sostenute dal Comune. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata.
5. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Capo V - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 31 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e il concessionario, oppure quando questo contesta le prescrizioni date perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile dell'esecuzione decide sulle controversie nel termine di quindici giorni.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'aggiudicatario, che provvede per intanto ad eseguirle.

ART 32 - CONTROVERSIE – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

1. Ove il concessionario non intenda conformarsi alle determinazioni del responsabile dell'esecuzione e intenda proseguire nel contenzioso, le parti concordemente escludono ogni possibilità di ricorso ad arbitrato e concordano sulla competenza del Foro di Siena.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 33 - OSSERVANZA DI NORME

1. A corredo e a completamento delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, si si applicano le norme vigenti in materia di contabilità degli enti locali, di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e di contratti di diritto privato.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to - Lorella Cateni

IL SINDACO

F.to - BRUNO VALENTINI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 19-02-2014

Siena, lì 19-02-2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to - Lorella Cateni

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-02-2014 ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

Siena, lì 19-02-2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to - Lorella Cateni

Per copia conforme all'originale in formato digitale,

Siena, lì 19-02-2014



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Lorella Cateni